



Comune di Ponzano Monferrato

Provincia di Alessandria

VERBALE N° 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI. DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Lavagno Paolo - Sindaco	Sì
2. Penazzi Pier Felice - Consigliere	Sì
3. Tufano Barbara - Consigliere	Sì
4. Torchio Gianni - Consigliere	Sì
5. Testa Rita - Consigliere	Sì
6. Bianco Sara - Consigliere	No
7. Ciliberto Elisa - Consigliere	No
8. Gaddo Valerio Esterino - Vice Sindaco	Sì
9. Scaglia Erik - Consigliere	Sì
10. Giorcelli Ernesto - Consigliere	Sì
11. Genovese Piera - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del **Dott. Pierangelo Scagliotti**, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Lavagno Paolo**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

"essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato allo loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così compongono:

"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

VISTO l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita:

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ufficio Tributi, in conformità all'allegato 1 del DPR 158/1999 (metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO tale piano meritevole di approvazione;

DATO atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 0,5%;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 18.09.2014, e richiamati in particolare gli articoli che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e la disciplina delle riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

DATO atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2010 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, approvato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il Piano Finanziario (allegato A) alla presente deliberazione si da farne parte integrante e sostanziale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, in ossequio all'art.1 comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto DPR (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

3) di fissare conseguentemente per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto allegato b) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1 commi 641 e ss. Della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti fissi e variabili per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione;

4) di rimandare al regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. N. 17 del 18.09.2014 la determinazione delle esenzioni e riduzioni;

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia;

6) Di stabilire le seguenti due rate di scadenza del pagamento 31 Maggio 2018 e 31 Agosto 2018;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze e senti l'Associazione Nazioni Comuni Italiani (ANCI).

8. DI dichiarare, con votazione separata unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Lavagno Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi art. 134, co.3 D.lgs. 267/2000;

⊗ viene pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009.

Dalla residente Municipale lì, 09/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Il Sottoscritto Segretario Comunale inoltre,

ATTESTA

Con la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19-feb-2018 perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Dalla residenza Municipale lì 19-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Ai sensi dell'art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO-AMMINISTRATIVA della proposta di deliberazione.

Dalla residenza Municipale lì, 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marinella Pagliolico

Ai sensi dell'art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione, nonché il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

Dalla Residenza Municipale lì 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Marinella Pagliolico)

Visto di copertura monetaria, ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett.a) del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 03.08.2009 n.102.

Dalla Residenza Municipale lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Marinella Pagliolico)